

Delibera n° 1623

Estratto del processo verbale della seduta del
22 ottobre 2021

oggetto:

LR 5/2021, ART 6. PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA INTEGRATA PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale);

Richiamato l'articolo 6, comma 1, che prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata, con il quale vengono definite:

- a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alla sicurezza, alla qualità della vita e all'ordinata e civile convivenza e le relative priorità;
- b) gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, derivanti dagli strumenti di cui all'articolo 5;
- c) la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi;

Premesso che con la propria deliberazione n. 289 del 26 febbraio 2021 è stato approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche per la sicurezza per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), abrogata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), della legge regionale 5/2021, fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, rimettendo l'approvazione di ulteriori interventi in materia di politiche di sicurezza, unitamente all'analisi di dettaglio delle criticità in ambito della sicurezza e dei reati a livello regionale, successivamente alla conclusione dell'iter per l'approvazione del disegno di legge regionale n. 125, ora legge regionale 5/2021;

Richiamata la propria deliberazione n. 1390 del 10 settembre 2021, con la quale è stato approvato in via preliminare il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5/2021, che individua ulteriori interventi in materia di sicurezza, che costituiscono alcuni dei tratti peculiari della medesima legge regionale, finanziabili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e d), e in particolare:

1. gli interventi di parte capitale per la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei Corpi di polizia locale istituiti nell'anno in corso, che non siano beneficiari dei finanziamenti relativi alla Sezione II del Programma approvato con la DGR n. 289/2021, e dei Servizi di polizia locale con almeno cinque operatori;
2. gli interventi di parte corrente finalizzati, tra l'altro, all'acquisto di software e alla manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e di lettura targhe, all'acquisto di divise ordinarie e operative, a spese varie per gli automezzi in dotazione ai Corpi di polizia locale istituiti nell'anno in corso, che non siano beneficiari dei finanziamenti relativi alla Sezione II del Programma approvato con la DGR n. 289/2021, e ai Servizi di polizia locale;
3. in via sperimentale per l'anno 2021, in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 5/2021, il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale dotati di una struttura organizzativa adeguata tale da consentire un investimento di funzioni e persone appositamente formate, che saranno messe a disposizione da parte dei beneficiari a seguito dell'attivazione del coordinamento della polizia locale di cui al citato articolo 16;

Dato atto che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 28 della legge regionale 5/2021, nella seduta del 30 agosto 2021, si è espresso favorevolmente in merito ai contenuti dello schema del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata per l'anno 2021;

Considerato che per l'approvazione definitiva del Programma regionale di

finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2021 devono essere acquisiti i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente;

Visti i pareri favorevoli sul Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2021 espressi dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 27 settembre 2021 e dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2021;

Ritenuto, pertanto, in relazione a quanto sopra espresso, di approvare in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. in relazione a quanto espresso in premessa, di approvare in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1623 DEL 22 OTTOBRE 2021

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 330 fax + 39 0432 555 465 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

**PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI
POLITICHE DI SICUREZZA INTEGRATA
ANNO 2021**

Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5, art. 6

(Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale)

SEZIONE I

1	Politiche regionali della sicurezza e criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale
----------	--

1. Lr 5/2021. Le politiche regionali della sicurezza

Il 27 aprile 2021 è entrata in vigore la legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), pubblicata il 12 aprile 2021 nel I supplemento ordinario n. 11 al BUR n. 14 del 7 aprile 2021, che interviene sia sul fronte delle politiche di sicurezza sia sul piano ordinamentale recependo la necessità di una revisione sistematica della disciplina di settore contenuta nella legge regionale 9/2009, dopo più di dieci anni dalla sua originaria adozione.

La definizione di sicurezza integrata viene declinata a livello regionale ed è intesa come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, mentre, l'obiettivo principale sul piano ordinamentale, è quello di innovare i modelli organizzativi e gli strumenti operativi per garantire migliore qualità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che uniformità sul territorio regionale.

Le politiche regionali in materia di sicurezza riguardano innanzitutto la promozione dell'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali, il sostegno allo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva, anche favorendo l'integrazione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali, la promozione dell'istituzione dei Corpi di polizia locale, favorendone il coordinamento, al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio, il sostegno ai servizi di polizia locale, garantendone l'operatività, la promozione dell'utilizzo di tecnologie avanzate, finalizzate alla collaborazione tra le polizie locali e tra queste e le Forze dell'ordine.

Alla luce delle esperienze nel corso degli anni, la nuova disciplina conferma, in quanto espressione delle linee strategiche regionali, la programmazione per il finanziamento in materia di politiche di sicurezza

integrata, che viene così aggiornata rispetto alla normativa precedente e resa flessibile al sopravvenire di nuove esigenze e alle azioni da mettere in campo.

Il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata disciplinato all'articolo 6 della legge regionale 5/2021 è quindi lo strumento con cui la Regione esprime la propria strategia, fondata sull'analisi delle situazioni di criticità, sull'individuazione degli obiettivi generali e particolari, delle priorità e delle linee di azione, sulla definizione dei criteri e delle modalità per il sostegno e il finanziamento degli interventi.

Gli interventi individuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, pongono l'accento sulla sinergia d'azione dei vari attori della sicurezza e sull'interoperabilità dei sistemi tecnologici e informatici per il controllo integrato del territorio.

Con riferimento alla riforma ordinamentale contenuta nel Titolo III, viene valorizzato il ruolo della Regione di programmazione e di coordinamento, in modo particolare dall'avvio della riorganizzazione territoriale della polizia locale, frutto delle esperienze e delle problematiche emerse nel corso degli anni, allo scopo di aggregare funzionalmente e in maniera stabile e duratura le strutture di polizia locale, riducendone la frammentazione sul territorio e rendendole così più efficienti, efficaci ed economicamente sostenibili, affinché possano essere in grado di svolgere al meglio tutte le funzioni a essi attribuite.

In particolare, sulla base dell'innovativa disciplina contenuta all'articolo 16 della legge regionale 5/2021, la Regione, avvalendosi degli uffici del Comune di Trieste, attua il coordinamento regionale della polizia locale, finalizzato a promuovere e semplificare le procedure di impiego di competenze professionali e di strumentazioni necessarie allo svolgimento di specifici servizi su tutto il territorio regionale, incentivare gli scambi professionali e strumentali, così da valorizzare e sfruttare competenze e specializzazioni che i singoli comandi di polizia locale hanno sviluppato. Le ulteriori esigenze contemplate dalla disposizione sono l'impiego del personale sull'intero territorio regionale per far fronte a situazioni di emergenza e per esigenze temporanee di personale da parte degli enti diversi da quelli di appartenenza.

Per tale finalità sono istituiti gli elenchi regionali che hanno l'obiettivo di censire e posizionare geograficamente sul territorio le competenze professionali e le strumentazioni di alta specializzazione in uso presso le polizie locali e messe a disposizione del coordinamento regionale.

2. Analisi dati sui reati in Friuli Venezia Giulia relativi al biennio 2019-2020 e contesto nazionale

Di seguito si illustra l'analisi complessiva dei fenomeni di criminalità più diffusi del 2020 nella Regione Friuli Venezia Giulia, anche in rapporto all'andamento dei medesimi reati a livello nazionale, redatta sulla

base dell'estrapolazione dei dati statistici regionali elaborati dal Centro elaborazione dati interforze (CED) del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, ove confluiscono i dati dei reati commessi e rilevati, dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia locale.

I dati relativi al biennio 2019-2020 sulla delittuosità in Friuli Venezia Giulia, che emergono dalle elaborazioni statistiche analizzate, evidenziano nel 2020 a livello regionale una flessione, in termini assoluti, rispetto all'anno precedente.¹

REGIONE FVG	TOTALE REATI 2019	TOTALE REATI 2020
	33404	31056

Le misure eccezionali adottate per contenere la diffusione del Covid-19 hanno, infatti, determinato una limitazione degli spostamenti delle persone fisiche e hanno influito notevolmente sia sull'andamento della delittuosità sia sull'approccio delle forze di polizia statale e della polizia locale che hanno dovuto adeguare obiettivi e finalità, dovendo assicurare il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 attraverso il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, oltre alla consueta attività di prevenzione, di repressione e di polizia amministrativa.

Tale andamento è coerente con quanto emerge dal secondo rapporto sulla Filiera della sicurezza in Italia redatto da Censis, in collaborazione con Federsicurezza, ove viene evidenziato che nel 2020 il tasso di criminalità in Italia è sceso, con il 18,9% di reati denunciati in meno rispetto all'anno precedente, pur evidenziando che la percezione dei cittadini non segue la tendenza dei dati e nell'Italia della pandemia rimane inalterata la paura di essere vittima di crimini, mentre aumentano le frodi informatiche. Sono inoltre sei milioni gli italiani che dichiarano di vivere in uno *"stato di ansia e di paura che non riescono a frenare"* e, per la maggior parte, si tratta di donne.

Il documento del Censis riporta i dati sull'andamento della criminalità e sullo stato di allarme nel Paese relativamente al periodo emergenziale, segnato da misure di contenimento del contagio, distanziamento sociale e lavoro in remoto.

Complice la pandemia, nel 2020 in Italia si è registrata una riduzione del 18,9% rispetto all'anno precedente. Dai dati elaborati dal Censis, nonostante tale riduzione complessiva e l'evidente riduzione dei furti, per due terzi degli italiani (il 66,6% del totale) la paura di rimanere vittima di un reato non è diminuita, ma per il 28,6% è addirittura aumentata.

¹ I dati riportati nelle tabelle sono tutti non consolidati. Vi possono quindi essere scostamenti con altre rilevazioni riferite allo stesso periodo che dipendono dal momento in cui i dati vengono tratti dal sistema e dagli inserimenti fatti sino a quel momento con riferimento al periodo di rilevazione. I dati inseriti nelle tabelle sono stati tratti dal sistema SDI nel primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento e inseriti fino a quel momento.

Anche secondo i dati nazionali evidenziati dall'Organismo permanente di monitoraggio e analisi istituito presso la direzione centrale della Polizia criminale, la situazione di *lockdown*, che ha implicato restrizioni alla circolazione e alle attività economiche, ha portato a una riduzione dei reati predatori come furti e rapine rispetto al 2019, anche se i furti continuano a costituire il reato di entità numerica più elevata.

In relazione alle singole fattispecie, dai dati relativi ai fatti criminosi presenti nei dati statistici del CED del Friuli Venezia Giulia emerge il calo dei **furti** sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al 2019, pur mantenendo la più alta percentuale di incidenza sul totale dei delitti commessi.

REGIONE FVG	ANNO	DELITTI	FURTI	% FURTI/DELITTI
	2019	33404	13460	40,29
	2020	31056	9194	33,70

All'interno della tipologia del **furto** emergono in particolare le fattispecie relative ai furti nelle abitazioni, nelle automobili in sosta, seguiti dai furti in esercizi commerciali e dai furti con destrezza diminuiti in termini assoluti rispetto al 2019, mentre la percentuale sul totale dei furti, rispetto al 2019, presenta riduzioni non significative:

Tipologia furti nella Regione Friuli Venezia Giulia				
	2019	% sul totale furti 2019	2020	% sul totale furti 2020
Furti nelle abitazioni	2925	21,7%	1845	20,07%
Furti nelle auto in sosta	1928	14,3%	1198	13,03%
Furti in esercizi commerciali	1214	9%	759	8,26%
Furti con destrezza	1157	8,6%	701	7,62%

Di seguito sono riportate le tipologie di reati maggiormente diffusi nella Regione Friuli Venezia Giulia nel 2020 in raffronto ai medesimi reati denunciati nel 2019, con le relative percentuali rispetto al totale dei delitti.

Tipologia reati nella Regione Friuli Venezia Giulia				
DELITTI	2019	% sul totale dei reati	2020	% sul totale dei reati
Truffe e frodi informatiche	5619	16,82%	6470	20,83%
Danneggiamenti	3252	9,74%	2722	8,77%
Stupefacenti	554	1,66%	632	2,04%
Rapine	195	0,58%	158	0,51%

Violenze sessuali	121	0,36%	136	0,44%
--------------------------	-----	-------	-----	-------

Nel 2020, dopo i furti, la fattispecie più ricorrente è quella delle **truffe e frodi informatiche** la cui incidenza sul totale dei delitti totale denunciati risulta del 20,83%, in netto aumento rispetto al 2019 (16,8%). Il dato del 2018 era pari al 12% mentre quello del 2017 era pari all'11,4%.

Il reato di **danneggiamento** nel 2020 ha un'incidenza pari all'8,8% sul totale dei delitti denunciati, in calo rispetto al 9,7% nel 2019.

Nella tabella che segue sono riportate, suddivise per provincia, le fattispecie criminose meritevoli di particolare attenzione in quanto incidono fortemente sull'allarme sociale e quindi sul senso di sicurezza percepita. L'aumento delle truffe e frodi informatiche è rilevante nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia, mentre, in controtendenza, nella provincia di Trieste il dato rimane stabile.

REATI	ANNO	TS	UD	PN	GO
Furti	2019	3066	6510	2506	1370
	2020	2015↓	4223↓	1943↓	1013↓
Rapine	2019	89	88	10	8
	2020	56↓	70↓	20↑	12
Truffe e frodi informatiche	2019	1452	2164	1226	774
	2020	1435	2545↑	1529↑	961↑
Danneggiamenti	2019	924	1393	517	414
	2020	803↓	1109↓	448↓	362↓
Stupefacenti	2019	166	186	137	62
	2020	220↑	201	122	89
Violenze sessuali	2019	33	43	28	17
	2020	55↑	34↓	19↓	28↑

I dati a livello nazionale, secondo il rapporto Censis, confermano l'aumento durante la pandemia dei **delitti informatici**, seguendo il processo di accelerazione della vita digitale che ha coinvolto gran parte degli italiani. Nel 2020 le truffe e frodi informatiche registrano una crescita del 13,9% rispetto all'anno precedente.

Nell'ultimo anno le fattispecie relative ad altri delitti informatici diversi dalle truffe e frodi informatiche sono aumentati del 17% rispetto al 2019 e del 216,2% nel decennio.²

² Secondo rapporto sulla Filiera della sicurezza in Italia redatto da Censis, in collaborazione con Federsicurezza.

Dal rapporto Censis emerge che tra le frodi più praticate vi è il cosiddetto *phishing* ai danni di imprese o privati, ovvero l'invio di messaggi via sms o email, simili nell'aspetto e nel contenuto a quelli degli istituti di credito o di società di servizi e finalizzati a carpire dati riservati appartenenti alla vittima quali *username* e *password*, necessari per entrare nel suo conto corrente.³ Simile come tipologia di frode è il *vishing*, attraverso il quale i truffatori, già entrati fraudolentemente in possesso dei dati relativi alla carta di credito, entrano in contatto telefonico diretto con il titolare fingendosi operatori bancari o di società emittenti delle carte di credito e simulando un problema sul conto e la necessità di avviare delle procedure di sicurezza che richiedono la attivazione del codice di conferma necessario per completare la transazione.

Altre tipologie di frode connesse con l'emergenza sanitaria da Covid19 riguardano la raccolta di fondi mediante piattaforme di *crowdfunding* a favore di fittizie organizzazioni non profit che lavoravano a favore della ricerca o dei malati di coronavirus. A tutto questo si aggiungono le insidie che derivano dalla possibilità di incorrere in negozi virtuali che commercializzano prodotti contraffatti spacciandoli per buoni, o comunque prodotti non a norma, come dispositivi medici, medicinali e tamponi.⁴

L'emergenza da Covid-19 ha ridefinito le regole di comportamento sociale e anche relazionali con ripercussioni a livello individuale e familiare, oltre a quelle economico e politico. Molte famiglie hanno infatti sperimentato nuove modalità di lavoro, la riorganizzazione degli spazi abitativi e la loro condivisione più intensa, dovendo stabilire nuove condizioni di convivenza che hanno portato al sorgere di situazioni conflittuali.⁵

Dall'analisi del Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'interno⁶ emerge sul territorio nazionale una variazione del numero dei reati per le fattispecie di **atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali** commessi nel 2020 rispetto al 2019, con una diminuzione pari al 6%. Nel periodo del *lockdown* è stata registrata una flessione di tali reati, che subiscono un nuovo incremento a partire dall'estate, con l'allentamento delle misure restrittive.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda la **violenza sulle donne**, Udine e Pordenone registrano un calo delle violenze sessuali che passano da 43 nel 2019 a 34 nel 2020 a Udine e da 28 nel 2019 a 19 nel 2020 a Pordenone. Aumentano in modo consistente le violenze sessuali nelle province di Trieste, che passano da 33 nel 2019 a 55 nel 2020, e di Gorizia, da 17 nel 2019 a 28 nel 2020.

³ V. nota 2.

⁴ Id.

⁵ Id.

⁶ Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale della polizia Criminale, Servizio Analisi Criminale, "8 marzo – Donne vittime di violenza", Roma, 8 marzo 2021.

Secondo notizie della stampa locale⁷ il trend del biennio è confermato dai dati forniti dalle Questure. Più dettagliatamente, si contano due omicidi registrati nel 2020 nel capoluogo friulano, di cui uno con vittima una donna uccisa dal proprio partner, mentre diminuiscono gli atti persecutori che passano dai 61 del 2019 ai 52 del 2020, così come i maltrattamenti in famiglia e le violenze sessuali.

Nell'ambito della provincia di Pordenone gli episodi di violenza contro le donne hanno fatto registrare nel 2020 una riduzione rispetto all'anno precedente dei reati denunciati (atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi e violenze sessuali).

A Gorizia gli atti persecutori scendono a 13, rispetto al 2019 quando se ne registravano 23, aumentano invece i maltrattamenti in famiglia, dai 32 del 2019 ai 36 del 2020, mentre viene registrata l'impennata delle violenze sessuali.

Nei primi nove mesi del 2020 (gennaio - settembre) nella provincia di Trieste, i reati "spia" della violenza di genere hanno fatto registrare, rispetto all'analogo periodo del 2019, questo andamento: le denunce per atti persecutori sono diminuite da 66 a 58; i maltrattamenti in famiglia sono passati da 85 a 75; le denunce per violenza sessuale sono state 22, rispetto alle 29 del 2019. Durante il primo *lockdown* (marzo-maggio 2020) si era registrato un aumento dei maltrattamenti, mentre rimanevano stabili le denunce per violenza sessuale e diminuivano lievemente gli atti persecutori.

3. Obiettivi

La complessità dei fenomeni criminali, impone, come ribadito dalle più recenti produzioni normative in materia, la predisposizione di risposte sistematiche, da espandere attraverso un approccio articolato e integrato, che veda il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali in grado di dare un utile contributo di analisi e di proposte operative. Nel novero di questi soggetti, vista la ridefinizione dei compiti di polizia amministrativa stabiliti con le riforme costituzionali, spicca la presenza dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci, chiamati all'incentivazione di programmi e attività finalizzati al miglioramento della sicurezza urbana tramite l'impiego qualificato del settore della Polizia locale. Ecco, quindi, che l'Amministrazione regionale, per parte sua, non può non rivolgere particolare interesse a queste temi, ritenendoli assolutamente correlati, ad esempio, al rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto del crimine, diffuso e organizzato, dell'immigrazione clandestina, dell'implementazione dei livelli di sicurezza stradale, del controllo coordinato del territorio.

Nell'ottica della salvaguardia della sicurezza reale e percepita sono indispensabili efficienti servizi di polizia locale che, nell'ambito delle proprie competenze, si traducano nell'espletamento di un sempre più

⁷ Tratto dal sito ilfriuli.it, articolo del 25 novembre 2020 "Un anno in Codice rosso, tra violenza, femminicidi e maltrattamenti".

efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana, a difesa della collettività, per la custodia del territorio regionale e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità.

In definitiva, l'esplicitazione di un modello di polizia locale strategicamente avanzato, in tema di "presenza/controllo" del territorio, con evolute caratteristiche organizzative, d'approccio e di lavoro, imperniato non solo sullo sviluppo delle tecnologie e degli strumenti in dotazione, ma in grado di rispondere alle esigenze della collettività.

Il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata in attuazione della legge regionale 5/2021 intende quindi intervenire in primo luogo, sull'attuazione dell'articolo 16, concernente il coordinamento regionale della polizia locale, finanziando in via sperimentale gli interventi di parte capitale a supporto del potenziamento strumentale specialistico dei corpi di polizia locale maggiormente strutturati.

Nell'obiettivo di garantire un'adeguata operatività delle strutture di polizia locale che allo stato attuale non possiedono i requisiti per formare un Corpo di polizia locale e dei Corpi neo istituiti, una parte dei finanziamenti in conto capitale sono destinati alla realizzazione e adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative dei servizi di polizia locale con almeno cinque operatori.

Sono previste infine risorse per le spese correnti dei servizi di polizia locale e dei Corpi neo istituiti per far fronte soprattutto alle spese di ordinaria manutenzione di impianti di videosorveglianza e automezzi.

4. Risorse

Le risorse finanziarie per l'attuazione del Programma 2021 in attuazione della legge regionale 5/2021, sono le seguenti:

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 203		Descrizione interventi	Stanziamiento
Capitolo 1717	<i>Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte capitale</i>	Interventi di parte capitale. Sezione II – interventi per il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale	€ 300.000,00

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 203		Descrizione interventi	Stanziamiento
Capitolo	<i>Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia</i>	Interventi di parte capitale. Sezione III – interventi per la	€ 500.000,00

1717	<i>di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte capitale</i>	realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative a favore dei Corpi di polizia locale neo istituiti e ai Servizi di polizia locale con almeno cinque operatori	
------	--	--	--

Missione 03 Programma 02 Macroaggregato 104		Descrizione interventi	Stanziamiento
Capitolo 1710	<i>Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali-parte corrente</i>	Interventi di parte corrente. Sezione IV – interventi in materia di sicurezza per le spese correnti a favore dei Corpi di polizia locale neo istituiti e ai Servizi di polizia locale.	€ 305.000,00

SEZIONE II

Interventi in materia di sicurezza per il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di polizia locale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), della lr 5/2021

In relazione agli obiettivi individuati nella Sezione I del Programma, in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 5/2021, concernente il coordinamento regionale della polizia locale, la Sezione II del Programma finanzia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), della legge regionale 5/2021, in via sperimentale per l'anno 2021, gli interventi di parte capitale a supporto del potenziamento strumentale specialistico dei Corpi di polizia locale dei Comuni dotati di una struttura organizzativa adeguata, tale da consentire un investimento di funzioni e persone appositamente formate.

Le strumentazioni specialistiche acquisite dai Corpi di polizia locale mediante i fondi messi a disposizione dalla presente Sezione sono messe a disposizione del coordinamento regionale della polizia locale e inserite nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 5/2021.

1	Corpi di polizia locale degli enti locali destinatari dei finanziamenti
----------	--

Sono destinatari dei finanziamenti della presente Sezione, in via sperimentale per l'anno 2021, i Corpi di polizia locale istituiti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 5/2021 nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

2	Tipologia degli interventi finanziabili di parte capitale a supporto del potenziamento strumentale specialistico
----------	---

2.1 Per il potenziamento specialistico dei Corpi indicati al paragrafo 1, sono finanziabili le seguenti dotazioni tecnico strumentali:

A.	Unità speciale attività investigative e tecnico scientifiche Importo massimo: euro 40.000,00
-----------	---

Si intende l'acquisizione di strumentazione tecnica adeguata al compimento, nell'esercizio dei compiti di polizia giudiziaria e amministrativa, di accertamenti in cui sono richieste competenze particolari e apparecchiature per l'elaborazione di immagini, video e supporti informatici, analisi strumentali, rilevazioni foto-dattiloscopiche e altre tecnologie a supporto.

B.	Unità speciale di controllo per l'individuazione del falso documentale Importo massimo: euro 2.000,00
-----------	--

Si intende la strumentazione necessaria per verificare l'autenticità dei documenti di identità e di guida, compresi kit portatili di cui dotare gli operatori in strada.

C.	Unità speciale per il controllo dell'autotrasporto professionale Importo massimo: euro 10.000,00
-----------	---

Si intende la strumentazione tecnologica atta a verificare il rispetto della normativa in materia di trasporto professionale, compreso l'allestimento dei mezzi e dispositivi necessari a garantire l'operatività su strada.

D.	Unità cinofile Importo massimo: euro 50.000,00
-----------	---

Sono comprese le spese relative all'acquisto dei cani e dei mezzi per il loro trasporto, alla realizzazione delle strutture di ricovero e all'addestramento delle unità cinofile.

E.	Unità speciale sistemi aeromobili a pilotaggio remoto Importo massimo: euro 20.000,00
-----------	--

Sono compresi l'acquisto dei droni e degli accessori necessari al loro funzionamento, l'addestramento professionale degli operatori e l'allestimento dei veicoli.

F.	Nucleo anticontraffazione a tutela del consumatore Importo massimo: euro 45.000,00
-----------	---

Si intendono gli strumenti per il controllo dei prodotti posti in vendita per verificare la loro eventuale pericolosità o non conformità alle normative comunitarie e per le segnalazioni qualificate alla rete europea Rapex dei prodotti pericolosi. Comprende l'acquisto della strumentazione per l'analisi chimica dei prodotti e la relativa formazione del personale.

3 Modalità di individuazione delle priorità

3.1 Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, in attuazione delle competenze di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a), della legge regionale 5/2021, in relazione ai criteri indicati al paragrafo **4** fornisce le indicazioni necessarie per l'individuazione delle priorità relative all'acquisizione delle strumentazioni specialistiche elencate al paragrafo **2** e alla loro dislocazione territoriale con riferimento ai Corpi di polizia locale di cui al paragrafo **1**.

3.2 Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico, il direttore del Servizio regionale competente, con proprio decreto individua i soggetti destinatari, la strumentazione specialistica e le relative risorse, sulla base della disponibilità finanziaria indicata alla Sezione I. Il decreto è comunicato ai soggetti individuati entro venti giorni dalla sua adozione e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza al seguente indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2021/.

4 Criteri per l'assegnazione della strumentazione specialistica

I criteri per l'individuazione degli Enti e della relativa strumentazione da assegnare sono i seguenti:

- a) specialità già esistenti nelle competenze all'interno dei Corpi di polizia locale;
- b) fruibilità della strumentazione anche in una prospettiva di area vasta in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 5/2021;
- c) caratteristiche geografiche e prossimità ai confini di Stato;
- d) valutazione del territorio in base alle seguenti caratteristiche:

- viarie e di mobilità;
- economiche e infrastrutturali del territorio;
- demografiche e socio-economiche.

5	Procedimento di accesso al finanziamento
----------	---

5.1	Presentazione della domanda.
------------	-------------------------------------

5.1.1 Gli enti locali interessati alla concessione del finanziamento presentano alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, **entro venti giorni** dalla comunicazione di cui al paragrafo **3.2**, a pena di inammissibilità.

5.1.2 Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

5.1.3 L'ammissibilità delle domande è subordinata alla conformità a quanto indicato nel decreto di cui al paragrafo **3.2** e all'impegno da parte dell'ente beneficiario a mettere a disposizione del coordinamento regionale della polizia di cui all'articolo 16 della legge regionale 5/2021, le strumentazioni specialistiche acquisite, entro trenta giorni dalla loro attivazione.

5.2	Integrazione documentazione o informazioni mancanti
------------	--

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente richiede agli interessati la documentazione mancante o le informazioni ulteriori che si rendessero necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto **entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità o decadenza dal finanziamento.**

5.3	Concessione dei finanziamenti
------------	--------------------------------------

Entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore del Servizio regionale competente adotta il decreto di concessione e contestuale liquidazione del finanziamento.

6	Monitoraggi
----------	--------------------

Il Servizio regionale competente può effettuare monitoraggi presso gli enti beneficiari per le seguenti finalità:

- a) verifica dello stato di avanzamento degli interventi, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, secondo il modello predisposto dal Servizio regionale competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".
- b) accertamento degli adempimenti conseguenti all'impegno previsto al paragrafo **5.1.3**.

7	Periodo di ammissibilità della spesa e rendicontazione
----------	---

7.1 Il termine per l'effettuazione delle spese effettuate con il finanziamento regionale e per la loro rendicontazione nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è fissato al **31 dicembre 2023**.

7.2 **Entro novanta giorni** dalla scadenza del termine di rendicontazione sopra indicato, è adottato il decreto di approvazione della rendicontazione.

8	Revoca dei contributi concessi
----------	---------------------------------------

8.1 L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi secondo i seguenti criteri:

- a) revoca totale o parziale in caso di impossibilità a realizzare in tutto o in parte gli interventi finanziati;
- b) revoca totale in caso di mancata messa a disposizione del coordinamento regionale della polizia locale di cui all'articolo 16 della legge regionale 5/2021 delle strumentazioni specialistiche, entro trenta giorni dalla loro attivazione (paragrafo **5.1.3**).
- c) revoca totale o parziale in caso di mancata o parziale rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo **7.1**;

8.2 Nei casi di cui al paragrafo **8.1**, viene comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale del finanziamento concesso.

SEZIONE III

Destinatari: Corpi di polizia locale neo istituiti e Servizi di polizia locale dei comuni singoli e associati, con almeno cinque operatori

Interventi in materia di sicurezza per la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), della lr 5/2021

1	Enti locali destinatari dei finanziamenti
----------	--

1.1 La domanda di finanziamento è presentata con le modalità previste nella **Sezione V**, al paragrafo **1.1**, dagli enti locali dotati di:

- a) un Corpo di polizia locale istituito nell'anno in corso, che non sia beneficiario dei finanziamenti relativi alla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con la DGR n. 289 del 26 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009;
- b) un Servizio di polizia locale con almeno cinque operatori al momento della presentazione della domanda.

1.2 Gli enti locali di cui al paragrafo **1.1** beneficiari dei finanziamenti sono:

- a) i Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
- b) i Comuni capofila di forme associative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
- c) le Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 21/2019, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.

1.3 Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte di forme collaborative di cui al paragrafo **1.2**, lettere b) e c).

1.4 La determinazione degli operatori deve farsi con riferimento alle figure professionali appartenenti alla polizia locale e dipendenti dall'ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgono attività amministrativa, anche se esclusiva, a favore della stessa). Qualora l'ente richiedente sia una forma associativa o una Comunità si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo o al Servizio di polizia locale associato.

2	Tipologia degli interventi finanziabili
----------	--

2.1 Gli interventi finanziabili riguardano il miglioramento dell'efficienza funzionale e tecnologica delle sedi e delle sale operative della polizia locale. Sono comprese:

a) la realizzazione di sedi di polizia locale con sale operative e la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico e infrastrutturale di quelle esistenti, la realizzazione, la messa a norma e l'adeguamento di impianti antintrusione e antincendio, l'installazione di dispositivi di difesa passiva per le sedi e le sale operative di polizia locale, la messa a norma, l'adeguamento e l'allestimento di locali adibiti a camere di sicurezza presso le medesime sedi;

b) la realizzazione, la messa a norma e l'adeguamento infrastrutturale della sede adibita alla detenzione delle armi, incluso l'allestimento dei locali.

2.2 Per sala operativa si intende un ufficio di comune gestione dell'attività istituzionale da parte degli operatori di polizia locale che svolge un ruolo di coordinamento, di gestione e di controllo dell'attività di tutto il personale del Servizio di polizia locale. La sala operativa deve:

- essere dotata di collegamenti per consentire una gestione coordinata delle pattuglie sul territorio di riferimento;
- poter ricevere per telefono o per via telematica direttamente le richieste di informazioni e le segnalazioni dei cittadini;
- costituire il terminale di monitoraggio e gestione dei dati dei sistemi di videosorveglianza, qualora installati dagli Enti locali, nel territorio di riferimento.

3 Criteri di riparto delle risorse

Gli interventi di parte capitale di cui al paragrafo 2 sono finanziati per euro 500.000,00 e sono ripartiti proporzionalmente al numero degli operatori effettivi degli enti locali indicati al paragrafo **1**, dichiarati in sede di presentazione della domanda.

SEZIONE IV

Destinatari: Corpi di polizia locale neo costituiti e Servizi di polizia locale dei comuni singoli e associati

Interventi in materia di sicurezza per le spese correnti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della lr 5/2021

1 Enti locali beneficiari dei finanziamenti

1.1 La domanda di finanziamento è presentata, con le modalità previste nella **Sezione V**, dagli enti locali dotati di:

- a) un Corpo di polizia locale istituito nell'anno in corso, che non sia beneficiario dei finanziamenti relativi alla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con la DGR n. 289 del 26 febbraio 2021 ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9/2009;
- b) un Servizio di polizia locale.

1.2 Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti sono:

- a) i Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
- b) i Comuni capofila di forme associative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
- c) le Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 21/2019, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.

1.3 Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte di forme collaborative di cui al paragrafo **1.2**, lettere b) e c).

1.4 La determinazione degli operatori del Corpo deve farsi con riferimento alle figure professionali appartenenti alla polizia locale e dipendenti dall'ente locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto ed esclusi, in ogni caso, i dipendenti inquadrati in categorie diverse da quelle proprie della polizia locale che svolgono attività amministrativa, anche se esclusiva, a favore della stessa). Qualora l'ente richiedente sia una forma associativa o una Comunità si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia locale associato.

2	Tipologia degli interventi finanziabili di parte corrente
----------	--

Sono finanziabili i seguenti interventi di parte corrente:

- a)** manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e di lettura targhe;
- b)** acquisto e aggiornamento software di gestione della videosorveglianza;
- c)** spese per manutenzione ordinaria, pagamento tasse di proprietà, spese di revisione, pagamento premi assicurativi e adeguamento livree dei veicoli a motore in dotazione alla polizia locale, manutenzione ordinaria delle strumentazioni e delle dotazioni in uso alla polizia locale;
- d)** spese per il pagamento di canoni per l'accesso a banche dati connesse all'attività di polizia locale;
- e)** spese per il noleggio o leasing di autovetture a servizio della polizia locale;
- f)** acquisto delle divise ordinarie e operative per gli operatori di polizia locale, comprensive degli strumenti operativi obbligatori e facoltativi, della tessera personale, dei distintivi di riconoscimento e di grado, di cui al D.P.Reg. 1/2018;

- g) acquisto di munizioni per i Corpi e Servizi di polizia locale dotati di armamento;
- h) dotazioni obbligatorie e facoltative e formazione dei volontari della sicurezza, di cui al D.P.Reg. 27 marzo 2018, n. 95/Pres.

3	Criteri di riparto delle risorse
----------	---

Gli interventi di parte corrente di cui al paragrafo **2**, sono finanziati per € 305.000,00, e sono ripartiti proporzionalmente al numero degli operatori effettivi degli enti locali di cui al paragrafo **1**, dichiarati in sede di presentazione della domanda.

SEZIONE V

Disposizioni comuni alla III e IV Sezione	
--	--

1	Procedimento di accesso al finanziamento
----------	---

1.1	Presentazione della domanda
------------	------------------------------------

1.1.1 Gli enti locali, individuati al paragrafo 1 della III e della IV Sezione, interessati alla concessione dei relativi finanziamenti, presentano alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, **entro venti giorni** dall'approvazione definitiva del Programma, a pena di inammissibilità.

1.1.2 Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza", al seguente indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2021/.

1.1.3 Per le forme collaborative di nuova istituzione o in caso di modifica alle convenzioni già esistenti deve essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

1.2	Integrazione documentazione o informazioni mancanti
------------	--

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente richiede agli interessati la documentazione mancante o le informazioni ulteriori che si rendessero necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto **entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità o decadenza dal finanziamento.**

1.3	Riparto e concessione dei finanziamenti
------------	--

Il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio competente **entro trenta giorni** dal termine previsto per la presentazione della domanda. Il decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e **viene comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.**

1.4	Concessione e liquidazione del finanziamento.
------------	--

Entro venti giorni dalla data di comunicazione di cui al paragrafo **1.3**, il Direttore del Servizio competente adotta il decreto di concessione e contestuale liquidazione del finanziamento.

1.5	Comunicazione della descrizione degli interventi
------------	---

1.5.1 **Entro il 20 gennaio 2022** gli enti beneficiari dei finanziamenti comunicano al Servizio la descrizione degli interventi di cui al paragrafo **2** delle Sezioni III e IV, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

1.5.2 La mancata comunicazione di cui al paragrafo **1.5.1** comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura indicata al paragrafo **5**.

2	Variazioni degli interventi
----------	------------------------------------

2.1 I finanziamenti erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione degli interventi conformemente a quanto indicato nella comunicazione descrittiva degli interventi di cui al paragrafo **1.5**.

2.2 Sono ammesse variazioni previa comunicazione al Servizio regionale competente, purché tali variazioni non comportino modifiche sostanziali al progetto.

3	Monitoraggio
----------	---------------------

Al fine di valutare lo stato di avanzamento degli interventi può essere effettuato un monitoraggio presso gli enti locali beneficiari, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, secondo il modello che sarà predisposto dal Servizio regionale competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

4	Periodo di ammissibilità della spesa e rendicontazione
----------	---

4.1 Il termine per l'effettuazione delle spese effettuate con il finanziamento regionale e per la loro rendicontazione nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è fissato al **31 dicembre 2023**.

4.2 Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione sopra indicato, è adottato il decreto di approvazione della rendicontazione ovvero, in caso di mancata rendicontazione, viene comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

5	Revoca dei contributi concessi
----------	---------------------------------------

L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi secondo i seguenti criteri:

- a) revoca totale o parziale in caso di impossibilità a realizzare in tutto o in parte gli interventi finanziati;
- b) revoca totale o parziale in caso di mancata o parziale rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo **4.1**;
- c) revoca parziale pari al 10 per cento del contributo complessivamente erogato in caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al paragrafo **1.5**;
- d) revoca parziale: variazioni non ammesse ai sensi del paragrafo **2**.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE